COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

**contratto di servizi tra il comune di oristano e la società oristano servizi comunali s.r.l. avente ad oggetto la cura e la manutenzione del verde urbano, il servizio di pulizia dell’arenile di torregrande ed il servizio di pulizia straordinaria delle aree incolte comunali e delle pertinenze stradali**

L’anno duemilaventi (2020), il giorno \_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in Oristano e nella Casa Comunale

**TRA**

Il **Comune di Oristano**, di seguito denominato Comune, in persona delDirigente del Settore Sviluppo del Territorio Ing. Giuseppe Pinna, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Oristano, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 69 del vigente Statuto – C.F.00052090958

**E**

La Società **Oristano Servizi Comunali S.r.l.** con socio unico, con sede legale in Oristano, Piazza Eleonora d’Arborea n. 44, di seguito denominata Società, nella persona dell’Amministratore Unico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F/P.I.V.A. 00052090958;

**PREMESSO**

* che con deliberazione C.C. n. 105 del 20.10.08 è stata deliberata la costituzione della società denominata “Oristano Servizi S.r.l.”, partecipata interamente dal Comune di Oristano, con la previsione espressa, tra l’altro, di affidare alla stessa i servizi di manutenzione e cura del verde pubblico, pulizia dell’arenile di Torregrande e pulizia straordinaria delle aree incolte comunali e delle pertinenze stradali;
* che in data 25 novembre 2008 il Sindaco del Comune di Oristano, nella sua qualità di socio unico, ha formalmente costituito la società in oggetto, a rogito Notaio Dott.ssa Cabiddu Pierluisa, Notaio in Oristano, affidando contestualmente l’incarico di Amministratore Unico all’Ing. Giuseppe Pinna, previo versamento dell’intero capitale sociale, pari a € 160.000,00;

-che con determinazione n.197 del 26/02/2019 del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio è stato disposto l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico comunale”, del “Servizi di pulizia delle aree incolte e delle pertinenze stradali” e del “Servizio di pulizia dell’arenile di Torregrande” per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

-che con determinazione n. del .2020 del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio è stato disposto:

1. l’affidamento del “*Servizio di Manutenzione ordinaria del Verde Pubblico*” per una durata triennale a decorrere dal 01.01.2020;
* il nuovo Capitolato speciale ed i suoi allegati e lo Schema di contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. procedendo all’adeguamento del contratto e degli allegati elaborati ;
* l’impegno di spesa triennale per l’esecuzione del “Servizio di Manutenzione ordinaria del Verde Pubblico”, dietro il corrispettivo annuo pari a € 950.669,15 IVA inclusa;

2) l’affidamento del “*Servizio di pulizia dell’arenile di Torregrande*” per una durata triennale a decorrere dal 01.01.2020;

* il nuovo Capitolato speciale agli stessi patti e condizioni del precedente, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. procedendo all’adeguamento del contratto e degli allegati elaborati;
* l’impegno di spesa triennale per l’esecuzione del “Servizio di pulizia dell’arenile di Torregrande”, dietro il corrispettivo annuo pari a € 76.510,87 IVA inclusa;

3) l’affidamento dei “*Servizi di pulizia delle aree incolte di proprietà comunale e delle pertinenze stradali in adempimento delle prescrizioni regionali* antincendio”, per una durata triennale a decorrere dal 01.01.2020;

* il nuovo Capitolato speciale agli stessi patti e condizioni del precedente, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. procedendo all’adeguamento del contratto e degli allegati elaborati;
* l’impegno di spesa triennale per l’esecuzione “Servizi di pulizia delle aree incolte e delle pertinenze stradali” dietro il corrispettivo annuo pari a € 50.620,18 IVA inclusa;

***TUTTO CIO’ PREMESSO***

**Art. 1 - Premessa**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi finalizzati alla cura e manutenzione del verde urbano, del servizio di pulizia dell’arenile di Torregrande e dei servizi di pulizia delle aree incolte comunali e delle pertinenze stradali, come meglio e più compiutamente evidenziato nei disciplinari di servizio allegati alle determinazioni di cui sopra, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificare in qualunque momento l’articolazione dei servizi e di conseguenza adeguare il relativo canone.

**Art. 3 - Durata**

La durata del presente contratto è prevista in anni tre dal 01/01/2020 al 31/12/2022 e salvo affidamento dei servizi mediante procedura aperta o variazione dei servizi affidati;

**Art. 4 - Modalità di effettuazione dei servizi e corrispettivi**

1. La Società è tenuta a svolgere il servizio con proprio personale e con mezzi adeguati. L’organizzazione dei servizi richiesti dovrà essere espletata da parte della Società sulla base delle condizioni, dei patti e delle modalità contenuti nei singoli capitolati speciali e relativi allegati che la Società dichiara di ben conoscere e che si obbliga ad osservare nel loro intero contenuto e che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. La Società si obbliga a dotarsi di personale proprio idoneo a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia che sarà impiegato nello svolgimento dei servizi affidati;
3. La Società, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, nell’espletamento del servizio, ha in ogni caso l’obbligo di osservare e di fare osservare agli addetti al servizio stesso tutte le vigenti disposizioni di settore. In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile, anche sul piano civile, fermi restando i casi di risoluzione per gravi inadempienze indicati nel presente contratto.

**Art. 5 – Modalità di gestione dei servizi e obblighi della società**

1. I servizi oggetto del presente contratto costituiscono attività di interesse pubblico, sono regolati in conformità delle vigenti disposizioni pubblicistiche e di settore e, per quanto non diversamente disposto, dalle norme civilistiche.
2. La Società in house è civilmente e penalmente responsabile per eventuali danni che dovessero derivare a persone, cose e animali dalla esecuzione dei lavori inerenti il presente affidamento, compresi gli eventi accidentali determinati dalle piante e dagli elementi accessori del verde (impianti e arredi) consegnati alla Società all’inizio dell’affidamento o in corso di svolgimento dello stesso per fatti dipendenti dal corretto adempimento alle disposizioni del presente disciplinare, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda a riguardo.

La Società risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nel confronti del Comune.

1. A tal fine la Società in house è tenuta a stipulare polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'effettuazione dei servizi e per tutta la durata del servizio, con compagnia assicuratrice di primaria importanza e dovrà provvedere a trasmetterne copia al Comune; la predetta polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni arrecati a persone o cose con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila).
2. La stessa dovrà documentare l’avvenuto adempimento di tale obbligo assicurativo al momento della firma del contratto.
3. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso della Società in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio, in analogia a quanto prescritto nell'art. 35 del D.Lgs. del 13/04/1999 n. 112. e la Società in House è responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675.
4. La Società gestirà i servizi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa generale e di settore. La Società ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi. Resta inteso che la Società è l’unica responsabile nei confronti del Comune.

**Art. 6 - Obblighi del Comune**

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei Servizi da parte della Società, con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.

**Art. 7 - Esclusività del servizio**

Per tutta la sua durata, la presente convenzione conferisce alla Società il diritto esclusivo di esercitare i servizi oggetto del presente contratto fatto salvo quanto disposto dall’art.2 del presente contratto.

**Art. 8 - Rapporti economico-finanziari**

1. I rapporti economico-finanziari tra il Comune e la Società sono disciplinati, oltre che dal presente contratto di servizio, anche dalle vigenti clausole statutarie e da eventuali patti parasociali, oltre che dalle norme civilistiche e dalle disposizioni speciali di settore.
2. Il Comune, in ragione delle attività di cui all’art. 2 trasferisce alla Società in house a titolo di corrispettivo gli importi annui indicati in premessa, ed i servizi saranno liquidati dal Comune in rate mensili posticipate a presentazione di regolare fattura. Il responsabile del procedimento ai fini dell’apposizione del visto di regolarità valuterà anche il report delle prestazioni effettuate, consistente nell’indicazione degli indicatori quantitativi e qualitativi dei servizi relativi al mese di riferimento.

**Art. 9 - Attività di vigilanza e controllo del servizio**

1. Il controllo sull’espletamento del servizio e sull’applicazione del presente contratto si esplica attraverso gli strumenti e le procedure di cui al regolamento comunale sul controllo delle Società Partecipate del Comune di Oristano, oltre che nel rispetto delle seguenti attività di verifica:
* controlli tecnici
* controlli economico-gestionali
1. Ai fini di cui sopra è competente sulle verifiche inerenti le modalità di erogazione dei servizi affidati e pertanto sui controlli tecnici e l’analisi circa le modalità di conduzione ed espletamento del servizio stesso, il Settore Sviluppo del Territorio, Servizio Ambiente, Ufficio Verde.
2. Il controllo da parte dell’Ufficio sarà finalizzato alla verifica in materia di livello qualitativo dei servizi offerti e alla verifica sugli aspetti economici della gestione. Lo stesso Ufficio a tal fine potrà relazionarsi con il Comitato di Controllo Analogo.
3. La Società è altresì tenuta a trasmettere all’Ufficio una sintesi trimestrale degli eventuali reclami ricevuti dall’utenza in relazione al servizio espletato, nella quale siano esplicitate le motivazioni del reclamo nonché le modalità ed i termini della risposta da parte della Società.

**Art. 10 – Contestazioni, inadempimenti, penali**

Qualora la Società si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune procederà secondo quanto espressamente previsto nei disciplinari regolamentanti i servizi in oggetto.

**Art. 11 - Risoluzione del contratto**

1. Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi :
	1. per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili alla Società, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi;
	2. per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave della Società.

**Art. 12 - Revoca dell'affidamento**

1. Il Comune può recedere unilateralmente dal presente affidamento per motivi di pubblico interesse che facciano venir meno ogni ragione di opportunità per la prosecuzione del rapporto.
2. La Società rinuncia fin d’ora a qualsiasi corrispettivo per il recesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni svolte ed il ristoro delle spese sostenute secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici”.

**Art. 13 – Norme transitorie**

Le evoluzioni climatiche manifestatesi nelle ultime stagioni e le note fitopatologie che hanno interessato parte del patrimonio arboreo comunale, quali lecci e palme, hanno creato la necessità di immediati interventi riguardanti la sicurezza per la circolazione degli uomini e dei mezzi e l’attivazione degli interventi di difesa fitosanitaria del suddetto patrimonio arboreo. Considerato che tali eventi, non quantificabili e programmabili a priori, hanno distolto in buona parte le maestranze dalla normale programmazione prevista contrattualmente e che l’Amministrazione intende rimodellare l’appalto in corso tenendo in considerazione le reali esigenze che si manifestano, la Società Oristano Servizi Comunali e l’Amministrazione Comunale provvederanno a rilevare, anche a mezzo di software appositamente dedicato e messo a disposizione dall’Amministrazione, la produzione e gli scostamenti rispetto al Capitolato Speciale al fine di una eventuale congiunta revisione degli elementi del contratto.

**Art. 14 - Foro competente**

Per ogni controversia in ordine all’interpretazione o all’esecuzione del Contratto la competenza esclusiva è del Foro di Oristano.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Oristano, \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020

Letto, confermato e sottoscritto

L’Amministrazione Comunale

L’Amministratore Unico della Società

Oristano Servizi Comunali Srl

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa”